

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1070	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1070	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per le spese ed economie relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico. (1522) . . . . .	1070	
PRESIDENTE . . . . .	1070	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1070	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
RIVA ed altri: Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (1535) . . . . .	1071	
PRESIDENTE . . . . .	1071, 1072, 1073	
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1071	
ANGIOY . . . . .	1071	
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1071, 1072, 1073	
PIERACCINI . . . . .	1072	
		<b>PAG.</b>
		<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>
		VILLA: Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. (2014). . . . .
		1073
		PRESIDENTE . . . . .
		1073, 1074
		WALTER . . . . .
		1073
		ANGIOY . . . . .
		1073
		GEREMIA, <i>Relatore</i> . . . . .
		1073, 1074
		NICOLETTI . . . . .
		1074
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia. (1937) . . . . .
		1074
		PRESIDENTE . . . . .
		1074
		ROMANO, <i>Relatore</i> . . . . .
		1074
		BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		1074
		WALTER . . . . .
		1074
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		1077
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,15.</b>
		TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

**Congedi**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferreri Pietro e Di Stefano Genova.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati De Martino Francesco e Tosi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pigni e Codacci Passanello.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico. (1522)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico.

Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione iniziò l'esame di questo disegno di legge nella seduta del 25 maggio 1955, rinviandone l'ulteriore corso in attesa di conoscere il parere della V Commissione (Difesa).

Tale parere ci è ora pervenuto. Prego il relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, di volerne informare la Commissione, riassumendo anche brevemente i termini del provvedimento.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Come ha detto il Presidente, questo disegno di legge, che scaturisce essenzialmente dalla necessità di attuare il programma di potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico, è già stato esaminato dalla nostra Commissione. Mancava, però, il parere della V Commissione (Difesa), alla quale venne pertanto rivolto l'invito a volerlo esprimere assieme ad una chiarificazione sulla consistenza del potenziamento di cui è cenno in questo disegno di legge. La Commissione difesa ha trasmesso ora il suo parere che è

favorevole, precisando che l'apertura dei crediti a favore dei funzionari delegati di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in ordine alle spese relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico, è necessaria per l'attuazione di lavori negli aeroporti e nelle sedi di reparti di caccia di difesa, per la organizzazione della rete *radar* di allarme per la difesa attiva e passiva, nonché per la organizzazione e l'approntamento dei servizi utili alla difesa passiva della popolazione.

Mentre da un lato si prospetta, in tal modo, la necessità di far ricorso, in alcuni casi, alla procedura delle spese in economia, dall'altro tale procedura è ostacolata dalla limitazione di importo (pari a 15 milioni di lire) prevista dagli articoli 56 e 59 della legge sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 283 e 285 del relativo regolamento.

Le suddette disposizioni legislative non consentono, inoltre, di deliberare nuove aperture di credito prima che siano giustificate le spese effettuate. Per tutti questi motivi, il disegno di legge che noi oggi esaminiamo propone di elevare la cifra in questione a 100 milioni, limitatamente ad un periodo di due anni.

Il Tesoro ha riconosciuto congrua la cifra, nonché il limite, in relazione all'effettivo andamento delle erogazioni che vengono disposte sui fondi in parola e lo stesso ha fatto la Corte dei conti. Penso, perciò, che la nostra Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

« Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni »

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riva ed altri: Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (1535).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riva, De' Cocci, Colitto e Chiaramello: Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

L'onorevole Gennai Tonietti Erisia, relatore, ha facoltà di riferire.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Questa proposta di legge mira a prorogare le agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Tali agevolazioni consistono, in pratica, nell'esenzione del pagamento di qualsiasi tributo fondiario e nell'equiparazione all'Amministrazione dello Stato per quanto concerne ogni altra disposizione in materia fiscale, oltre al diritto di valersi delle prestazioni in genere del provveditorato generale dello Stato e di altri ufficiali statali. Il godimento di queste agevolazioni, concesse nel 1934 per dieci anni, venne prorogato fino al dicembre del 1949 e, successivamente, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, fino al 7 dicembre 1954.

Inoltre — questa è la novità del provvedimento — all'ultimo comma dell'articolo unico viene proposto che gli organi dell'ente siano ammessi al godimento della franchigia postale telegrafica e telefonica.

Mette conto precisare che il Ministero del tesoro ha espresso parere contrario alla concessione di questa ulteriore proroga con una motivazione, però, che non mi sembra molto aderente alla realtà. Fa osservare, cioè, il citato Ministero che con legge 9 agosto 1954, n. 632, è stato erogato all'Opera nazionale per i ciechi civili il « rilevante contributo di 4 miliardi e 200 milioni ».

Ciò è vero, ma bisogna osservare che tale erogazione riguarda il sussidio da corrispondere ai ciechi civili inabili al lavoro, mentre quelli di cui si occupa la proposta di legge in esame sono i ciechi che possono lavorare anche se il loro lavoro non è in grado di rendere come quello delle persone fisicamente integre. Ne consegue che se noi sopprimessimo le agevolazioni già concesse all'ente, esso si troverebbe in una condizione di grande inferiorità per la concorrenza dell'iniziativa privata. A me sembra, pertanto, che se consentissimo a detto ente di fare lavorare i ciechi, oltre ad un'opera altamente sociale, contribuirem-

mo ad alleggerire notevolmente gli oneri dello Stato nei confronti di questi infelici.

Sarei contraria, però, all'accoglimento della richiesta di godimento della franchigia postale telegrafica e telefonica, non reputando assolutamente necessario concedere altre facilitazioni, purché vengano prorogate quelle in atto godute.

In conclusione, propongo di approvare l'articolo unico, sopprimendo però l'ultimo comma relativo, come ho detto, al godimento della franchigia postale telegrafica e telefonica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, soprattutto perché esse chiariscono le preoccupazioni principali del Tesoro e, cioè, che non si debbono sommare i benefici accordati all'ente per il lavoro dei ciechi civili con quelli che sono i fini istituzionali dell'Opera nazionale per i ciechi civili. Cominciare col togliere le agevolazioni a questo ente non mi sembra una cosa giusta. Si tratta, in fondo, di mantenere uno stato di fatto già esistente accordando una parità di trattamento rispetto agli altri enti ed istituzioni similari.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto della delicatezza e, vorrei dire, della pietà che ispira la materia. Tuttavia, vorrei considerare che è ancora vivo il ricordo dell'esortazione fatta dal nostro relatore in sede di discussione dei bilanci finanziari, intesa ad eliminare la concessione di agevolazioni in materia fiscale, tema tante volte ripetuto ma mai applicato quando se ne presenta l'occasione. Si dice che questa non è l'occasione migliore, ma evidentemente tutte le agevolazioni quando sono state concesse hanno sempre avuto un fondamento.

Nella fattispecie, questa situazione si venne a creare, se non erro, nel 1934 e, attraverso successive proroghe, si giunge fino al 1954. Una situazione che si trascina, quindi, da lunghi anni. Ora, quando si concede una agevolazione non si può pensare di creare un sistema permanente, ma si vuole dare una facilitazione perché l'ente beneficiario si metta in condizione di superare le prime difficoltà e di allinearsi alle normali condizioni di mercato, non potendosi pretendere una situazione permanente di favore. Se si considera che queste agevolazioni sono durate dal 1934 al 1954, cioè per venti anni, si dovrebbe aver ragione di pensare che o questo allineamento si è già da tempo compiuto o che non si compirà mai.

Ma a parte ciò, qui si propone una esenzione di tutte le imposte non solo erariali ma provinciali e comunali. Noi tutti sappiamo quale sia la situazione finanziaria dei nostri comuni e delle nostre province e francamente allargare il campo delle esenzioni fino a tal punto mi sembra eccessivo.

Quanto alla soppressione dell'ultimo comma, proposta dal relatore, si tratta in sostanza, secondo me, di sopprimere una concessione apparente e non sostanziale. In altri termini, è noto che la franchigia postale telegrafica e telefonica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, salvo pochissime ipotesi, non esiste perché lo Stato rimborsa le spese di cui trattasi attraverso una partita di giro.

Per queste ragioni il Governo non può essere favorevole all'accoglimento di questa proposta di legge, salvo a rivedere tutta quanta la materia in attesa della presentazione di una legge organica già preannunciata circa la revisione delle agevolazioni fiscali. In tal caso il provvedimento potrebbe essere rinviato in quella sede.

PIERACCINI. Vorrei pregare il Governo di non insistere sulla sua posizione negativa e di accettare questa proposta di legge. Noi siamo d'accordo sulla necessità di rivedere tutta la materia delle esenzioni fiscali (e ci fa piacere che il sottosegretario ci abbia comunicato la imminenza della presentazione in Parlamento di un disegno di legge in tal senso) ma facciamo osservare al tempo stesso che non si tratta qui di una cosa di grande entità.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come si fa a stabilirlo?

PIERACCINI. Controllando gli istituti di lavoro dei ciechi, che sono pochissimi.

Ma a parte questo, anche nel quadro generale di questa revisione, cominciare con il colpire gli istituti di lavoro per i ciechi non mi sembra giusto poiché ci troviamo anche qui di fronte ad una partita di giro. Già il relatore ha detto che questi istituti non riescono ad affrontare la concorrenza privata. Si tratta di istituti che hanno una alta funzione sociale, che compiono un'opera assistenziale sì, ma anche un'opera più alta di rieducazione alla vita di questi minorati.

Se lo Stato toglie (e vorrei che l'onorevole sottosegretario si rendesse conto di ciò) in via permanente queste facilitazioni, praticamente dovrà intervenire in qualche altro modo. Quando il rappresentante del Governo parla dei 4 miliardi e 200 milioni erogati, mi permetto di ricordare che questi

fondi già si appalesano insufficienti. Noi, è chiaro, non vogliamo porre il problema di nuovi oneri, ma è altrettanto chiaro che se togliessimo una parte delle agevolazioni concesse, questo problema diventerebbe ancora più scottante.

Poiché, d'altra parte, questa forma di contributo è quella che grava meno sulla collettività e sullo Stato, penso che la Commissione possa approvare questa proposta di legge senza eccessive preoccupazioni di carattere generale che, ripeto, anche io condido ma che mi pare non sia il caso di porre qui in questa particolare materia.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto di queste osservazioni e vorrei, perciò, fare una proposta che credo potrà essere accettata da tutti. Senza fare ulteriori amplificazioni al regime di agevolazioni esistente noi potremmo limitarci a concedere una proroga alla situazione creata dalla legge 11 aprile 1950, n. 267, per un periodo determinato, salvo a vedere come questa situazione potrà essere inserita nel nuovo sistema.

PRESIDENTE. Siamo di fronte ad una proposta conciliativa del Governo. Se io potessi, proporrei alla Commissione di volerla accettare. Per la verità, questa proposta di legge non ci prospetta soltanto l'ipotesi della proroga di particolari agevolazioni e della concessione di altre in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, una istituzione che io ritengo altamente benefica: qui siamo dinanzi ad una proposta che vuole rimettere in vigore dei termini che sono già scaduti cercando di trasformare in permanente una agevolazione concessa solo in via temporanea. Dinanzi ad una proposta di questo genere che consolida in via permanente la esenzione fiscale, la Commissione, quanto meno, dovrebbe essere informata su alcuni elementi basilari. Che cosa, in cifra, dobbiamo concedere? Può darsi che la concessione sia minima, ma può darsi di no. Nell'uno e nell'altro caso, per salvare il principio che dovrebbe uniformare la condotta della nostra Commissione, quello cioè di essere duri nel concedere esenzioni, sarebbe preferibile valutare l'ammontare esatto di questi oneri, stanziando la corrispondente cifra in bilancio, operando così una scelta positiva.

Da questo punto di vista e per dare modo al Governo di studiare tutta la materia, credo sia accettabile la proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico :

« Il terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, è sostituito dai comma seguenti :

« Sono estese all'Ente tutte le disposizioni di favore generale e speciali vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

È esente da qualsiasi tributo fondiario, erariale, regionale, provinciale e comunale.

È equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale, e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali non esclusa l'avvocatura dello Stato.

Gli organi dell'Ente sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e le limitazioni stabilite per gli uffici statali ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sciogliendo la riserva fatta nel corso del mio precedente intervento, propongo di sostituire l'articolo unico della proposta di legge, con il seguente :

« Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recanti agevolazioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, per il periodo di dieci anni, prorogate per un periodo di cinque anni sino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa ed altri: Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra. (2014)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa, Guerrieri Filippo,

Riva, Viviani Arturo e Franzo: Modificazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.

Data l'assenza del sottosegretario alle pensioni di guerra, l'esame di questa proposta di legge dovrà essere rinviato alla prossima seduta.

WALTER. È la terza volta che il sottosegretario Preti, nonostante i reiterati inviti della nostra Commissione, non si presenta per partecipare alla discussione di questa proposta di legge. Egli così facendo intende forse sabotare l'approvazione della legge, ma si ricordi che c'è una agitazione in corso. D'altra parte, vedo qui presenti altri rappresentanti del Tesoro che potrebbero sostituirlo in modo da consentire oggi stesso l'esame del provvedimento. La Commissione dovrebbe esprimere un voto di biasimo nei riguardi del sottosegretario Preti.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osservare che essendo la nostra Commissione riunita in sede legislativa, il Governo deve esservi rappresentato. Il sottosegretario al tesoro, onorevole Arcaini, qui presente, dichiara (e noi facilmente lo comprendiamo) che per il principio della divisione di competenza che deve regnare nell'ambito del ministero, è questa una materia della quale egli non conosce esattamente i termini e non è perciò in grado di riferire compiutamente il pensiero del Governo. D'altra parte, l'assenza del responsabile del settore evidentemente impedisce alla Presidenza di far svolgere una discussione che non potrebbe in alcun modo essere proficua.

ANGIOY. Senza fare nessuna valutazione di merito penso che, effettivamente, non ci possiamo sottrarre all'obbligo di iniziare l'esame di questa proposta di legge. Io sono dell'avviso che dobbiamo, per un atto di doverosa cortesia far noto nuovamente al sottosegretario Preti che pende dinanzi a questa Commissione la proposta in oggetto. Tuttavia, qualora ragioni di carattere particolare gli impedissero di presenziare, noi dobbiamo egualmente iniziare l'esame della proposta di legge in quanto che il nostro disinteresse legittimerebbe un'agitazione che noi sappiamo essere in corso proprio in relazione alla materia che dobbiamo esaminare.

GEREMIA, *Relatore*. Debbo dichiarare alla Commissione che in questo momento non sono in possesso di tutti gli elementi necessari per poter riferire compiutamente alla Commissione in ordine alla proposta di legge in esame.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Posso, però, assicurare che alla prossima seduta sarò in grado di illustrare il provvedimento e di esprimere un ponderato parere.

PRESIDENTE. Se bene interpreto le sue parole, ella praticamente chiede il rinvio della discussione.

GEREMIA. *Relatore*. Precisamente.

NICOLETTO. La situazione di disagio creata dall'atteggiamento assunto dal sottosegretario Preti è davvero riprovevole. Il collega Geremia ha chiesto il rinvio, rinvio peraltro che sembra avere tutta l'aria di un espediente per ovviare all'ingiustificata assenza del sottosegretario Preti. Se fino a qualche giorno fa c'era un motivo di attesa perchè il comitato di liquidazione non si era ancora espresso, ora che il comitato si è espresso il Governo sa cosa deve fare e pertanto la sua assenza è assolutamente ingiustificata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione alla prossima seduta presentata dell'onorevole Geremia.

(È approvata)

**Discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia. (1937).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia.

LA X Commissione (Industria) ha espresso per questo provvedimento parere favorevole. La IX commissione (Agricoltura) ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza comunicare il parere richiestole. S'intende che abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO. *Relatore*. Questo disegno di legge riguarda l'esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia e precisamente l'olio di oliva e altri generi di cui alla tabella annessa al provvedimento.

È bene fare una breve cronistoria del provvedimento la cui origine rimonta al 1937. Infatti, con decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1412, venne concessa per la prima volta l'esenzione di alcuni generi originari e provenienti dalla Libia, riportati nella tabella allegata al presente disegno di legge.

In seguito ad eventi bellici e alla nuova situazione venutasi a determinare, il Governo italiano, per mantenere l'impegno a suo tempo

assunto, ha deciso di mantenere il beneficio, sicchè in data 26 ottobre 1951, con decisione delle parti contraenti, veniva concessa all'Italia la necessaria deroga. In seguito e precisamente nell'ottobre del 1952, l'Italia concesse il suddetto preferenziale fino al 31 dicembre 1955 per le merci già citate. Tra le suddette merci era compreso anche l'olio di oliva per un contingente annuale di quintali 10 mila. Nel frattempo gli enti interessati hanno richiesto l'aumento del suddetto contingente da 10 mila quintali a 25 mila. Sicchè le parti contraenti, nella seduta del 17 novembre 1954, esaminata la nuova richiesta e con una nuova decisione hanno esteso il quantitativo a 25 mila quintali, sempre fino al 31 dicembre. Il Governo italiano ha pertanto predisposto il disegno di legge in esame allo scopo di dare esecuzione agli accordi internazionali di cui abbiamo dianzi parlato.

Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo disegno di legge, come ha detto l'onorevole relatore, non fa altro che dare attenuazione ad un accordo internazionale. Tuttavia nel primo comma sarebbe opportuno precisare che l'esonero è ammesso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, essendo la merce già stata inoltrata col sistema del dazio in sospeso.

WALTER. Anche io sono favorevole al disegno di legge. Mi permetto solo di osservare che dopo la scadenza del dicembre 1955 gli scambi commerciali continueranno egualmente. Perchè non dare allora un carattere continuativo alla disposizione?

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quello che lei dice è esatto. Ma la fissazione della data deriva da accordi internazionali in relazione ad una convenzione sulle tariffe doganali. Questa legge non fa altro che dare esecuzione a questi accordi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in Italia, fino al 31 dicembre 1955, in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa ».

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Il Sottosegretario Bozzi propone di aggiungere al primo comma dopo le parole « in Italia », le parole « dal 1° gennaio ».

Pongo in votazione tale emendamento.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 :

« Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato d'origine rilasciato e

vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 :

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'annessa tabella :

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA  
AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
4	Bestiame ovino . . . . .	3.000 unità
5	Bestiame caprino . . . . .	600 unità
23	Pesci di mare, freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
24 g	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri . .	2.000
32 a	Uova di volatili, in guscio. . . . .	1.200
36 b 2	Budella, secche o salate . . . . .	800
ex 63	Pomodori freschi . . . . .	6.000
ex 70 a	Datteri commestibili . . . . .	15.000
73 a 1	Uve fresche da tavola . . . . .	10.000
ex 82 b	Peperoni rossi secchi . . . . .	75
92 a	Frumento . . . . .	100.000
95 a	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex 110 a-p	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 134	Oli di pesci e di animali marini, in recipienti di più di 5 litri . . . . .	illimitato
ex 139	Oli fissi, di origine vegetale:	
i	olio di oliva . . . . .	25.000
l	olio di ricino . . . . .	2.000
156	Pesci preparati o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi e in altri imballaggi:	
a 2, ex b	sardine ed acciughe . . . . .	1.000
a 3, ex b	tonno . . . . .	13.000
a 4, ex b	altri . . . . .	4.000
ex 157	Uova di tonno preparate per uso alimentare . . . . .	100
ex 266 b	Coke da gas . . . . .	40.000

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Numero di tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuale (in quintali salvo indicazione contraria)
ex 267	Catrame di carbon fossile . . . . .	5.000
da ex 474 a ex 485	Pelli intere e spaccate (con esclusione dei gropponi, delle parti di pelli e delle croste), di grossi bovini (buoi, vacche, tori) — comprese le pelli di bufalo — di vacche, di equini, di ovini (agnello, agnellone, pecora, montone), di caprini (capretto, capra, caprone) e di altri animali, semplicemente conciate, rifinite o comunque lavorate dopo la concia (con esclusione delle pelli pergamenate) . . . . .	1.000
495 a	Pelli da pellicceria (comprese le code), crude, fresche o secche, fini . . . . .	illimitato
567 a	Lavori da panerario, non nominati né compresi altrove, di paglia, scorza, giunchi, canne, alfa, sparto, rafia, sisal, di nastri o di trucioli di legno o di altre simili materie vegetali da intreccio, non filati . . . . .	2.000
ex 691 b 2	Filati di sparto . . . . .	2.000
ex 701 b 3	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri . . . . .	500
ex 715 a 6	Cavi, corde e cordicelle, non armati, di sparto . . . . .	3.000
—	Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere, di agave e di altre fibre vegetali . . . . .	1.000
—	Stuoie . . . . .	illimitato
—	Lavori e prodotti manifatturati di ogni genere di pelli conciate . . . . .	200
—	Corde e lavori di ogni genere di budella . . . . .	50
—	Sedie a sdraio di pelle . . . . .	50
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località: tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili) . . . . .	180
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali, anche con fili d'argento . . . . .	20
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse, anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla . . . . .	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo . . . . .	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto:	
—	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili . . . . .	120
—	b) pantofole . . . . .	6.000 paia
—	c) scarpe . . . . .	3.500 paia
—	Articoli di argento e di argenteria (come scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, ecc) e articoli d'oro, in lavori tipici della Libia . . . . .	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, bighe, pipe, bocchini, impugnature per bastoni . . . . .	13
—	Collane d'ambra . . . . .	3

La pongo in votazione.

(È approvata).



## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1956

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge.

« Temporanea deroga alle norme sui limiti di somma per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del demanio aeronautico » (1522).

Presenti e votanti . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli. . . . .	21
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia » (1937).

Presenti e votanti . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli. . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge :

Riva ed altri: « Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ». (1535).

Presenti e votanti . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli. . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione :

Amendola Pietro, Angioy, Berloff, Bigi, Caiati, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Faletta, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Rosselli, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo :

Di Stefano Genova, Ferreri Pietro, Pella, Tosi.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI